



COMUNE DI ASSOLO

PROVINCIA DI ORISTANO

Via Arborea, 15 09080 Assolo (Or)

Tel 0783/969050 pec protocollo@pec.comune.assolo.or.it

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE n. 6/2024

per la tutela dell'incolumità pubblica mediante l'esecuzione d'interventi urgenti di messa in sicurezza di immobili di proprietà privata affacciati sulla pubblica via

IL SINDACO

Effettuato un sopralluogo in data 13.06.2024 col responsabile dell'area tecnica presso il civico 34 di via Roma, a seguito del quale si è accertata la sussistenza di uno stato di pericolo dovuto alle precarie condizioni di stabilità della copertura in eternit del cancello d'ingresso, che si concretizza in un reale e tangibile pericolo per la salute pubblica e l'incolumità dei cittadini.

Ritenuto necessario imporre la rimozione immediata dello stato di pericolo al proprietario dell'immobile, identificato nel Sig. Minnei Nicolino, nata ad Assolo il 02.08.1934, ivi residente alla via Piave n. 7.

Visto l'art. 54, comma 7, D.Lgs n. 267/2000 che prevede che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 della stessa disposizione è rivolta a privati cittadini e questi non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dell'azione penale i reati in cui gli stessi siano incorsi.

Ravvisati i presupposti di urgenza consistenti nella gravità delle situazioni determinatesi nella strada urbana oggetto di trattazione, nonché di contingibilità e di proporzionalità delle misure adottate, stante la necessità di provvedete in modo adeguato, alla rimozione degli elementi di pericolo.

Ritenuto che la situazione di fatto descritta rende *ictu oculi* evidente la sussistenza di ragioni di impedimento al rispetto delle garanzie partecipative procedurali, derivanti dalle particolari esigenze di celerità del procedimento a tutela di interesse di rilievo pubblico.

Ritenuti integrati i presupposti *ex lege* per imporre interventi urgenti e indifferibili, caratterizzati dalla attualità e dall'impossibilità di ricorrere ad altri strumenti ordinari previsti dall'ordinamento.

ORDINA

Al Sig. Minnei Nicolino, nato ad Assolo il 02.08.1934 ivi residente alla via Piave n. 7, quale proprietario (o comproprietario) dell'immobile presente nel Comune di Assolo, identificato catastalmente al foglio 13 mappale 1087, e ubicato al civico 34 di via Roma, di realizzare a tutela dell'incolumità pubblica e privata, entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, tutti i lavori e le iniziative necessari per rimuovere lo stato di pericolo causato dallo stato di precarietà statica della copertura in eternit del cancello d'ingresso, per lo smaltimento della quale si dovranno rispettare tutte le prescrizioni vigenti in materia di rimozione e smaltimento del cemento-amianto.

Non di meno, tutte le operazioni necessarie per l'eliminazione dello stato di pericolo dovranno essere messe in atto nel rispetto della vigente normativa edilizia e urbanistica, di sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza stradale.

Gli eventuali comproprietari dell'immobile oggetto della presente dovranno essere portati a conoscenza della problematica da parte della S.V. e la mancata indicazione degli stessi in epigrafe, non costituisce elemento o causa di revoca, annullamento e rettifica dell'ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata all'interessato e comunicata all'Ufficio Tecnico Comunale, al Vigile Comunale e alle Forze dell'Ordine per verificarne l'esecuzione.

AVVERTE

Che la violazione della presente ordinanza comporterà l'esecuzione in danno da parte del Comune nonché l'irrogazione della sanzione amministrativa (da 25 a 500 Euro) conseguente all'art. 7-bis TUEL D.Lgs n. 267/2000 in combinato disposto con la legge n. 689/1981 e loro ss.mm.ii.

PRECISA


Che contro la presente ordinanza è ammesso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla residenza municipale, 14.06.2024

L'UFFICIO ISTRUTTORE
(Geom. Marco Scintu)



IL SINDACO
(Giuseppe Minnei)



Documentazione fotografica



Stralcio aerofotogrammetria



Annotazioni: presupposto per l'adozione dell'ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 54 TUEL, è il pericolo di un danno grave ed imminente per l'incolumità pubblica al quale, per il suo carattere di eccezionalità, non possa farsi fronte coi rimedi ordinari e che richiede interventi immediati ed indilazionabili, che si sostanziano nell'imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato.

Ai fini dell'adozione dell'ordinanza contingibile ed urgente, non rileva l'eventuale imputabilità a terzi delle cause che abbiano generato la situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere, dovendo assicurarsi l'immediata tutela del bene supremo della pubblica incolumità. Dunque, l'adozione della misura prescinde dall'accertamento delle responsabilità della provocazione del pericolo, poiché l'ordinanza sindacale non ha natura sanzionatoria ma solo ripristinatoria (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 9 novembre 1998 n. 1585; Sez. IV, 25 settembre 2006, n. 5639; Sez. V, 26 maggio 2015, n. 1260; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 27 marzo 2000 n. 813; Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 678).